



Comune di Catania



Comune di Misterbianco



Comune di Motta S. Anastasia



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.16

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE, RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16

INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2013-2015

Premesso che:

- la L. n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede l'accreditamento di Enti, nell'ottica dei principi di sussidiarietà e cooperazione;
- il Comune di Catania è capofila del Distretto Socio Sanitario 16, comprendente anche i Comuni di Misterbianco e Motta Santa Anastasia;
- il P.d.Z 2013/2015 è stato autorizzato dalla Regione Siciliana – Servizio 2- Ufficio di Piano con il parere di congruità n. 35 del 17/11/2014;
- l'Integrazione al Piano di Zona 2013-2015 è stato autorizzato dalla Regione Siciliana – Servizio 2 - Ufficio di Piano con il parere di congruità n. 14 del 09/07/2019;
- l'Integrazione al Piano di Zona 2013-2015 ha previsto l'Azione **“Piani personalizzati per disabili gravi”**, per la durata di 24 mesi, per i soggetti che versano in situazione di handicap grave (Legge n. 104/92 art. 3 comma 3) che appartengono a famiglie multiproblematiche e per le quali appare alto il rischio di istituzionalizzazione, e per i quali si rendono necessari interventi di Assistenza extra domiciliare, Servizi socio-educativi, Trasporto, Attività sportive e di socializzazione, Attività ricreative per il periodo estivo.

Considerato che

- nella piena attuazione del Regolamento Distrettuale, adottato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 25/06/2019, bisogna indire Avviso Pubblico per la costituzione dell'Albo distrettuale delle Associazioni, costituite a termine di legge da almeno 6 mesi, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, operanti nell'ambito della disabilità, che intendono accreditarsi per l'erogazione di servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti disabili, in situazione di handicap grave, che necessitano di interventi a sostegno delle azioni di cura svolte dai familiari;
- trattasi di fondi a destinazione vincolata.

Preso atto che:

- ⑩ il Distretto Socio Sanitario 16 intende disciplinare i rapporti con le Associazioni, per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei soggetti disabili, in situazione di handicap grave, residenti nei comuni d'ambito del Distretto Socio Sanitario 16 (Catania, Comune Capofila-Misterbianco e Motta Santa Anastasia), nel rispetto del principio di sussidiarietà e al fine di migliorare il sistema integrato di assistenza;
- ⑩ la presente azione intende riconoscere l'operato delle Associazioni che da anni svolgono una funzione di supporto e sostegno in favore di soggetti disabili e dei loro familiari;
- ⑩ in coincidenza con il panorama regionale e nazionale, obiettivo del Distretto è quello di implementare un processo di promozione e miglioramento dei servizi attraverso l'obbligo, da parte dei possibili fornitori, di garantire livelli strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- ⑩ l'istituzione dell'Albo delle Associazioni accreditate garantisce una migliore qualità del servizio, nell'ottica della possibilità, per i destinatari e dei loro familiari, di poter esercitare il diritto di scelta tra gli Enti che rispondono adeguatamente alle esigenze del beneficiario, nel rispetto del Progetto Individualizzato, art. 14 della L. 328/00, redatto dall'ASP, congiuntamente al Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale;
- ⑩ è necessario favorire azioni interconnesse e complementari, al fine di dare risposte adeguate ed appropriate ai bisogni emergenti, con il consolidamento di un sistema trasparente ed accessibile di servizi, riducendo e/o evitando interventi a carattere residenziale impropri;
- ⑩ l'erogazione del servizio **“Piani personalizzati per disabili gravi”**, per i residenti dei Comuni di Catania e Misterbianco scaturisce dall'articolazione del PAI, in funzione della somma assegnata e ripartita, correlata al numero dei richiedenti;
- ⑩ l'Associazione accreditata, prescelta dal soggetto beneficiario del servizio, erogherà i servizi richiesti, secondo il Piano individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale, nel ruolo di case manager, concordando l'articolazione dei servizi con l'assistito e/o con il care giver designato;
- ⑩ l'importo complessivo dell'Intervento, omnicomprensivo di spese ed IVA, è pari ad € **1.231.650,00** di cui:
 - €. 239.652,00 destinati al potenziamento del Servizio ASACOM, fornito nel Comune di Catania-Capofila del DSS16, da fornitori accreditati;
 - €. 155.069,20 quale titolo sociale da destinare alle famiglie di soggetti disabili che necessitano di un contributo all'onere economico per l'accompagnamento dei propri familiari presso strutture scolastiche, lavorative, ricreative, sportive e socializzanti (€. 0,22 al Km per il massimo di n. 10 Km);
 - €. 818.933,80 per la frequenza di percorsi sportivi, ricreativi/socializzanti, culturali, terapeutici etc., quale contributo alle famiglie, per ciascun disabile, per le spese da sostenere per le singole attività.
- ⑩ per le note ricadute sociali è necessario assicurare il servizio a tutti gli utenti fruitori;

Per quanto sopra, il Distretto Socio- Sanitario 16

INTENDE PROCEDERE ALL' ACCREDITAMENTO

di una pluralità di Enti, appartenenti alle Associazioni che svolgono la loro opera nell'ambito della disabilità, che implementino la filiera dei soggetti erogatori dei servizi socio- assistenziali in favore di persone affette da disabilità grave, residenti nel Distretto Socio Sanitario 16, nell'ottica della leale concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione della disabilità, di potenziare le abilità e le autonomie personali, di valorizzare la famiglia e sostenere le responsabilità familiari durante l'arco di vita della persona con disabilità, nonché definire percorsi formativi, ricreativi, di sana socializzazione, con interventi a carattere extra domiciliare. Tutto ciò integrando le risorse di cura assicurate dalla famiglia con le risorse dei servizi pubblici, sociali e sanitari, e del terzo settore.

Nello specifico, gli Enti accreditati dovranno garantire una pluralità di servizi, tesi al rispetto dei PAI elaborati per ciascun soggetto dagli enti preposti (ASP e Servizio Sociale Professionale dell' E.L.) che assumono i criteri della flessibilità in relazione al bisogno della persona, anche in vista di future programmazioni da avviare nell'ambito della disabilità, compreso il “Dopo di noi” :

- Servizi socio-educativi-ricreativi e culturali, quali centri culturali, centri di aggregazione, corsi di musica, danza, recitazione/drammatizzazione);
- Attività sportive e percorsi riabilitativi (musicoterapia, pet terapia, arteterapia, ippoterapia, ortoterapia etc).

Destinatari privilegiati sono le persone in situazione di handicap grave (Legge n. 104/92 art. 3 comma 3) che appartengono a famiglie multiproblematiche (presenza di altri familiari disabili, assenza di valide figure di riferimento, minori in stato di adozione o affidamento, nuclei in cui pressante appare la problematica del “Dopo di Noi”) e per le quali appare alto il rischio di istituzionalizzazione.

Il piano predisposto terrà conto dei seguenti elementi:

- ⑩ carico familiare e condizioni di particolare disagio;
- ⑩ indicazione dell'eventuale frequenza scolastica e/o attività lavorativa;
- ⑩ interventi socio- assistenziali e riabilitativi;
- ⑩ obiettivi e risultati attesi che si intendono perseguire ;
- ⑩ articolazione dell'intervento complessivo: contenuti, tempi e modalità di erogazione.

L'importo complessivo per le attività svolte dalle Associazioni, previste dall'Azione “**Piani personalizzati per disabili gravi**” - **Integrazione al Piano di Zona 203/2015**, è pari a €. 818.933,80; si prevede un contributo massimo pro capite di €. 1.600,00, a n. 511 soggetti, spendibile nell'arco di 24 mesi presso le Associazioni accreditate, previa presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle certificazioni rilasciate dalle Associazioni, per l'avvenuta erogazione del servizio; il Distretto riconoscerà direttamente alle famiglie il budget economico riconosciuto pro capite, scaturente dal Piano finanziario del Progetto Individualizzato, la libera scelta effettuata dai soggetti beneficiari, la possibilità di acquistare da più Associazioni Accreditate prestazioni diverse nel limite massimo di budget riconosciuto, in relazione alla corrispondenza tra la domanda e l'offerta.

Il Servizio Sociale Professionale, indicato quale case manager, verificherà periodicamente il rispetto dei Piani elaborati, previa documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario e/o caregiver.

Requisiti di accesso

Possono richiedere l'accreditamento, per la fornitura dei servizi oggetto dell'Avviso, le Associazioni del Terzo Settore, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano personalità giuridica;
- b) costituite a termine di legge da almeno 6 mesi, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- c) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti l'ambito della disabilità, se dovuta;
- d) gestione di servizi analoghi alla tipologia indicata, documentati;
- e) possedere i requisiti di ordine morale per contrarre rapporti con l'amministrazione, nel rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti.

Criteri di ammissione e criteri di valutazione

L'istruttoria di accreditamento dei servizi si articola in due fasi principali:

1. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità (saranno ritenute ammissibili tutte le istanze pervenute entro i termini fissati dal presente avviso e corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante:

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A, se dovuta, per l'attività inerente l'esecuzione del servizio da accreditare, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa;

- b) la composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione per le società con meno di quattro soci;
- c) la specificazione, **a pena esclusione**, fermo restando l'istituto del soccorso istruttorio se nell'anno antecedente l'associazione concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra associazione ed, in caso positivo, l'indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci;
- d) di aver preso conoscenza del presente avviso, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di accreditamento, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del Patto di Accreditamento;
- e) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente:

e.1. che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati (**ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016**):

e.1.a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili

alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

e.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

e.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

e.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La superiore dichiarazione va resa:

- dal titolare;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

f) Che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);

g) Che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

h) (art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016):

h1) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;

h2) l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;

h3) l'associazione non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente affidamento o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h4) l'associazione non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

h5) l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h6) l'operatore economico non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h7) l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h8) l'operatore economico risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, indicando, altresì, l'ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;

h9) l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha ommesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

h10) l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

i) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e del D.Lgs.101/2018;

l) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla selezione, per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

m) che, nel caso di accreditamento, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione del servizio, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, come previsto nel Protocollo di Legalità "Clausola Carlo Alberto Dalla Chiesa", sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione siciliana, dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture dell'isola, dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dall'INPS e dall'INAIL;

n) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata;

o) che, in caso di accreditamento di servizi direttamente pagati si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;

p) di aver preso visione del Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta, con Deliberazione della G.M. n. 5 del 21/01/2014;

q) di impegnarsi, in caso di accreditamento, a conformare il proprio comportamento, unitamente ai propri collaboratori, alle disposizioni del suddetto Codice;

r) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto Codice, l'inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla selezione, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si farà luogo all'esclusione dalla selezione nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l'incompletezza delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del codice degli appalti.

2. Valutazione delle istanze attraverso i criteri indicati nella tabella di seguito riportata e la graduazione delle stesse mediante attribuzione dei punteggi. Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75/100 .

CRITERI DI VALUTAZIONE		
	ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGIO
	Metodologia proposta per i Servizi offerti :	

A)	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi educativi, sociali, relazionali, didattici, gestione delle abilità : punti da 0 a 10; • Organizzazione della giornata tipo: punti da 0 a 5; • Modalità di gestione dell'inserimento : punteggio da 0 a 5; • Strategie e modalità operative di coinvolgimento delle famiglie e della rete di riferimento (incontri personale/genitori, incontri tematici/educativi) : punti da 0 a 15; • Utilizzo di ulteriori figure professionali con competenze congruenti alle finalità del servizio: punti da 0 a 5; • Esperienza maturata negli anni rispetto la tipologia del servizio : punti da 0 a 5; • Esperienza maturata negli anni in relazione all'assistenza ai disabili : punti da 0 a 5. 	Punti max : 50
B)	<p>ORGANIZZAZIONE E SERVIZI OFFERTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piani di lavoro - capacità organizzativa e strumentale (organizzazione del personale, modalità di sostituzione, planning mensile, modalità di documentazione delle attività) punti da 0 a 10; • Piano formativo ed aggiornamento del personale : punti da 0 a 10; 	Punti max : 20
C)	<p>GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione in relazione ai risultati attesi : punti da 0 a 5; • Attività di collaborazione con i referenti istituzionali e strategie operative per attivazione della rete locale di riferimento : punti da 0 a 10; • Grado di soddisfazione del servizio - customer satisfaction : punti da 0 a 5; • grado di innovatività e capacità di promozione effettiva: punti da 0 a 10;. 	Punti max : 30
	TOTALE	Punti max : 100

Requisito richiesto per l'Accreditamento è il superamento del 75% dei punteggi totalizzati nei criteri di valutazione, profilati per ogni specifico servizio.

Per ciascuna tipologia di prestazione gli Enti accreditati dovranno **garantire la gratuità del servizio, nella misura del 5%.**

A tale scopo, verrà nominata, dal Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune Capofila, ed è composta da n. 2 componenti assistenti sociali e n. 1 segretario verbalizzante della Direzione, per redigere l'elenco degli ammessi all'Albo per l'erogazione dei servizi in favore di soggetti affetti da disabilità grave, alla stregua dei criteri di cui al presente avviso. La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione.

L'accreditamento è comunque subordinato all'acquisizione della informazione antimafia ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 tramite B.D.N.A. Nelle more dell'acquisizione della suddetta informazione antimafia l'Ente Accreditato, in possesso dei requisiti richiesti viene ammesso con riserva. Qualora successivamente all'iscrizione dovesse pervenire informazione antimafia ostativa da parte della Prefettura si procederà alla rescissione dell'incarico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro le ore 12.00 del 10/02/2020**; fa fede il timbro di accettazione del protocollo generale del Comune di Catania. Non farà fede il timbro postale. Il soggetto che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo nei tempi fissati. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Sempre a pena di inammissibilità, sulla busta in cui è contenuta la domanda dovranno essere indicati:

1. la dicitura:

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE, RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 - INTEGRAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2013-2015

2. il mittente.

Le domande dovranno essere presentate in un unico plico sigillato e con il timbro e la firma sui lembi –senza ceralacca- contenente due buste:

3. il destinatario: **AL COORDINATORE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 16 VIA CARDINALE DUSMET N. 141 - CATANIA**

Busta A Documentazione – contenente:

- istanza di partecipazione;
- la dichiarazione di accettare espressamente tutte le disposizioni dell'Avviso di cui in oggetto e possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
- Dichiarazione di intenti per gli organismi che intendano costituirsi in ATS .

Busta B - Proposta di soluzione gestionale – contenente:

- relazione sulle modalità di organizzazione e articolazione delle attività, tempi di svolgimento;
- documentazione attestante la capacità economica e di gestione amministrativa e finanziaria;
- relazione che dimostri la capacità d'immediata cantierabilità delle attività assistenziali;
- curriculum degli enti attestante le caratteristiche dei soggetti che si candidano per l'iscrizione all'Albo distrettuale;
- Carta dei servizi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali il Distretto entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03 e del successivo D.Lgs.101/2018. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso, è finalizzato unicamente alla suddetta selezione;

- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Distretto, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti;

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Distretto Socio Sanitario n. 16, via Cardinale Dusmet n. 141 - Catania, negli orari di apertura degli uffici comunali.

Si precisa che il presente avviso, approvato con determina del Coordinatore del Distretto è pubblicato sul sito internet del Comune Capofila, all'indirizzo www.comune.catania.it ed all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il R.U.P.

Dott.ssa Giuseppa Delfa

Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 16

Avv. Francesco Gullotta